

N. R.G. 5/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di Bari

Sez. IV CIVILE

Procedura N.5/21 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione IV CIVILE

Il Giudice

-letta la domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 7 e ss. 1. n. 3 del 2012 depositata nell'interesse di ~~V. S. S. S.~~ residente in Triggiano.

-esaminati gli atti;

-considerato che la ricorrente:

- a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;
- c) ha fornito la documentazione prevista;

-ritenuta la competenza territoriale;

-vista le relazioni dell'OCC, avv. Vincenzo Carnevale e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui art.7, e 9 1. n. 3 del 2012;

-verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

P.Q.M.

fissa l'udienza ex art.10 l.3/12 per il giorno 25.1.2022, ore 10,30; dispone la comunicazione del presente provvedimento almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata; stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo dell'OCC sul sito del Tribunale e della Corte d'Appello di Bari;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Bari, 22.9.21

Il Giudice delegato

Dott. Nicola Magaletti